

 <p>CERT. N. 50 100 14484-Rev 002</p> <p>Conduzione del Mezzo Navale</p> 	<p>SISTEMA NAZIONALE GESTIONE QUALITÀ PER LA FORMAZIONE MARITTIMA</p> <hr/> <p>QUALI.FOR.MA</p> <hr/>  <p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Istituto Istruzione Superiore Statale "Mazzone" Uffici Amm.vi e Dirigenza Via F. Cilea s.n.c. - 89047 Roccella Jonica (R.C.) C. M. : RCIS03800B - Tel. 0964048025 - 0964048022 C.F. : 90034720806 - Codice Univoco Ufficio:UFQDK8 Liceo Scientifico - Via F. Cilea s.n.c. - 89047 Roccella Jonica ITI Majorana - Via E. Fermi s.n.c. - 89047 Roccella Jonica e-mail: rcis03800b@istruzione.it - pec:rcis03800b@pec.istruzione.it - sito web: www.iismazzone.edu.it</p>	
--	--	---

Prot. n. e data (vedi segnatura informatica)

Al personale Docente 1DL-LICEO
Alle studentesse e agli studenti Classe 1DL-LICEO
Al personale ATA
Alle famiglie
Agli atti
Al sito web: www.iismazzone.edu.it

Oggetto: comunicazione caso n. 2 alunni positivi nella classe 1DL - LICEO - Sorveglianza attiva compagni di classe e/o docenti considerati contatti stretti, con obbligo di DPI idonei durante la frequenza e di comunicazione in caso di insorgenza dei sintomi di SARS – COVID 19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rende noto che, nella giornata odierna, sono stati comunicati casi di positività al COVID-19 nelle seguenti classi:

1. N. 2 casi positivi classe 1DL Liceo

Pertanto, in riferimento alla Nota 11 dell'08 gennaio 2022 del Ministero dell'Istruzione DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI e del Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA, avente ad oggetto "Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative"

SI COMUNICA QUANTO SEGUE

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

A) Per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

- *la sospensione dell'attività didattica in presenza, si applica la didattica digitale integrata e si dispone misura di quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo. Si dispone quarantena:*

Dal 21/01/2022 al 31/01/2022 con esecuzione di tampone molecolare o antigenico al decimo giorno 31/01/2022, potranno rientrare a scuola se il risultato è negativo;

Dal 21/01/2022 al 04/02/2022 senza esecuzione di tampone molecolare o antigenico di terza generazione se non è presente sintomatologia ascrivibile ad infezione da Sars-Cov-2, con rientro a scuola dopo il 14° giorno.

B) Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;*
- misura sanitaria: Auto-sorveglianza.*

Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dagli alunni.

Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo Ministero dell'Istruzione DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]”.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

- Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;*
- Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;*

Soggetti asintomatici che:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure*
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure*
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,*

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Si comunica che i suddetti casi ed i contatti sono stati segnalati al Ddp (che risulta incaricato delle misure sanitarie da intraprendere) per la necessaria attenzione e che gli ambienti sono stati opportunamente sanificati dai collaboratori scolastici.

Si precisa, inoltre, che:

- *il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede:
l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19." (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021);*
- *non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n.133);*
- *i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.*
- *I casi che presentano sintomi correlati al COVID-19 dovranno essere segnalati al proprio medico curante, alla scuola e al dipartimento di prevenzione che provvederà all'esecuzione a domicilio del tampone per ricerca COVID-19.*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rosita Fiorenza

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 comma 2 D.Lvo39/93